

Esente Imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis all. B DPR 26/10/1972 n. 642

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO

redatto nella forma della scrittura privata

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (ex Decreto del 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene") presso gli spazi comuni, gli alloggi, le aree sportive e la Casa della Musica presso lo Studentato San Bartolameo sito in via della Malpensada n. 140 e presso il Centro Polifunzionale Sanbàpolis sito in via della Malpensada n. 80, 82 a Trento.

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA (di seguito "Opera") con sede in via della Malpensada 82/A, a Trento, C.F. n. 80003390228, P.IVA 00453340226 rappresentata dal Direttore, DOTT. PAOLO FONTANA, nato a Levico Terme (TN), il 9/12/1957 e domiciliato - per la carica - in Trento presso la sede legale dell'Ente;
- COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA scs (di seguito "Impresa") con sede in via Carlo sette, 15 LAVIS (TN), C.F. e P. IVA 00998840227, rappresentata dal legale rappresentante BOMBONATO DANIELE nato a Verona (VR) il 3 gennaio 1984 e domiciliato - per la carica - in LAVIS (TN) presso la sede legale dell'Impresa;

PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore di Opera n. 79 di data 16 marzo 2017,

è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett.

h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio di pulizia presso gli

spazi comuni, gli alloggi, le aree sportive e la Casa della Musica presso lo

Studentato San Bartolameo sito in via della Malpensada n. 140 e presso il

Centro Polifunzionale Sanbàpolis sito in via della Malpensada n. 80, 82 a

Trento;

- che l'Impresa ha fornito dichiarazione sostitutiva circa i requisiti di cui

all'art. 24 della l.p. 2/2016;

le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente

contratto:

ART. 1

L'Opera affida alla COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA scs che

accetta, il servizio di pulizia presso gli spazi comuni, gli alloggi, le aree

sportive e la Casa della Musica presso lo Studentato San Bartolameo sito in

via della Malpensada n. 140 e presso il Centro Polifunzionale Sanbàpolis

sito in via della Malpensada n. 80, 82 a Trento.

Il corrispettivo mensile del servizio di pulizia ordinario è determinato mese

per mese sulla base del numero di ore effettivamente lavorate dal personale

dell'Impresa, al prezzo unitario di € 15,50.= oltre ad IVA nella misura di

legge, comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €0,155 come individuato

nel Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento – Mercurio. Si

concorda che il numero di operatori impiegati ed il loro monte ore lavorative

per le pulizie ordinarie dovrà essere concordato preventivamente con

l'Opera. In ogni caso detto monte ore, per la parte ordinaria, non potrà

superare le 565 ore mensili.

Detto importo sarà incrementato in caso di servizi di pulizia straordinaria (orari e forfettizzati) come da tabella in calce al Capitolato d'oneri.

Ai sensi dell'articolo 7 della l.p. 23/1990 i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 3

L'appalto decorre dall'1 (uno) aprile 2017 (duemiladiciassette) e scade il 31 (trentuno) luglio 2017 (duemiladiciassette), salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, ai sensi degli art. 2 e 21 del capitolato allegato al contratto.

ART. 4

L'Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente appalto il seguente: **7029063648**.

L'Impresa non intende avvalersi del subappalto.

La cessione ed il subappalto non autorizzati determinano lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per l'Amministrazione al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

ART. 5

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

della stessa Opera nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Per tutti gli aspetti inerenti l'appalto oggetto del presente contratto, l'attività dell'Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e pubblicato sul sito istituzionale di Opera (www.operauni.tn.it), e consegnato in copia all'Impresa, pena la risoluzione del contratto.

ART. 6

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità specificamente indicate nell'allegato capitolato speciale, all'articolo 16.

Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it>

ART. 7

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico dell'Impresa, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s. m. .

ART. 8

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società ed Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 9

Costituiscono parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale e il D.U.V.R.I. sottoscritto dall'Impresa che vengono allegati al presente contratto.

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto assume di aver preso visione e conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, il contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa.

ART. 10

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alla legge provinciale in materia e alle norme del codice civile.

Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. -

COOPERATIVA SOCIALE

OPERA UNIVERSITARIA

PAGANELLA SCS

DI TRENTO

Daniele Bombonato

Paolo Fontana